

STUDIO LEGALE  
AVV. ALESSANDRO ANCARANI  
Via Scarpa n.6 - 41121 MODENA  
Tel. 059/21.64.07 - Fax 059/43.90.106  
Pec: [alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it](mailto:alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER L'EMILIA ROMAGNA**

**-BOLOGNA-**

**R I C O R S O**

**MATERIA CONCORSO PUBBLICO IMPIEGO**

**con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.**

Per la Prof.ssa REA Maria Luisa nata a Cercola (NA) il 31/10/1984 rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407

pec [alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it](mailto:alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it)

**contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Guido Reni, 4, 40125 Bologna pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

*- resistente*

**E nei confronti di**

VANDELLI Valeria via La Bottega, 5 41026 Pavullo Nel Frignano (MO)

*- controinteressata*

## **Nonché**

quali controinteressati nei confronti degli inclusi nella graduatoria finale di merito pubblicata con **Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 242 del 12/04/2023** di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per la classe di concorso **A047** (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE) per la regione Emilia- Romagna contenente, tra l'altro, tabella sintetica di valutazione;

*- controinteressati*

## **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**DEL Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 242 del 12/04/2023** di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per la classe di concorso **A047** (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE) per la regione Emilia- Romagna contenente, tra l'altro, tabella sintetica di valutazione (**doc. 1**);

**DEL presupposto atto di cui al verbale n. 3 del 30 novembre 2022** – conosciuto in data 12.5.2023 in seguito alla

procedura di accesso agli atti - della commissione posto comune A047, procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 nella parte in cui, procede ad *"un confronto dei titoli valutabili e, per ciascun candidato, e, per ciascun candidato, ricontrolla: le domande dei candidati, le preferenze, le note, la validità dei titoli presentati, i titoli che i candidati dovranno presentare e i titoli su cui rimane una ambiguità che andrà chiarita in sede di orali. La Commissione redige infine un file di lavoro utile sia per lo svolgimento della valutazione dei titoli che per le attività che la Commissione dovrà svolgere durante la prova orale. Si allega al presente verbale il file detto.*

*Concluso il confronto, la Commissione ratifica il salvataggio dei dati presentati dai candidati, tranne nei casi in cui un titolo risulta ambiguo o non del tutto corretto. Si demanda, in questo caso, al confronto con il candidato in sede di orale per un approfondimento e a ulteriore confronto con l'Ufficio scolastico Regionale."* Ometteva le verifiche sui titoli di servizio posseduti dalla candidata oggi Ricorrente **(doc. 2)**

**del presupposto atto** - conosciuto in data 12.5.2023 a seguito di accesso agli atti - di cui al verbale della Commissione concorsuale denominato **"VERBALE n. 18** Chiusura lavori e approvazione graduatoria finale 30 marzo 2023 concorso per posto comune A047, procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106" nella parte in cui viene specificato *"che in alcuni casi la commissione ha rivisto il punteggio dei titoli tenendo conto dei*

*documenti presentati dai candidati in sede di orale.*” Omettendo di rivedere il punteggio dei titoli per la candidata REA Maria Luisa, oggi ricorrente Ometteva le verifiche sui titoli di servizio posseduti dalla candidata oggi Ricorrente pur essendo stata tale necessità di integrazione segnalata con PEC 21.3.2023 regolarmente ricevuta nella medesima data ove era segnalata la necessità di considerare, ad integrazione della domanda, il servizio posseduto alla data della domanda e svolto presso il Ministero Resistente negli ANNI SCOLASTICI:

a.s. 2015/16 dal 13/01/2016 al 30/06/2016 presso Istituto Luosi di Mirandola;  
a.s. 2016/17 dal 10/10/2016 al 07/06/2017 presso Istituto Luosi di Mirandola;  
a.s. 2020/21 dal 25/09/2020 al 31/08/2021 presso Istituto Meucci di Carpi;  
a.s. 2021/22 dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso Istituto Baggi di Sassuolo

servizio conosciuto dal Ministero resistente in quanto acquisito allo stato matricolare della docente e risultante dal sistema informativo del Ministero denominato SIDI *“SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) è un’area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora.*” (fonte sito del MIM – SIDI) ; **(doc. 3)**

**del “Riscontro al reclamo avverso graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui all’art. 59, comma 9-bis, classe di concorso A047 Scienze matematica applicate”** prot. 11296 dell’ 8/5/2023 dove, tra l’altro, oppone quale motivo ostativo all’accoglimento del reclamo presentato il fatto che *“osta all’accoglimento della richiesta (come sopra evidenziato, infondata) anche la necessaria tutela dei controinteressati, i quali hanno legittimo interesse alla conservazione degli effetti derivanti dalla graduatoria di merito*

*pubblicata*". Essendo viceversa, al momento del ricevimento del reclamo (21.3.2023) la graduatoria di merito non ancora pubblicata; **(doc. 4)**

per quanto occorrer possa della "**Stampa riepiloghi per titolicandidato**" conosciuto in data 12.5.2023 a seguito di accesso agli atti nella parte in cui riporta nel punteggio dei titoli di "servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre" il valore di 3,75 anziché il valore di 8,75 **(doc. 5)**

**nonché** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

#### **PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE DEL DIRITTO**

della ricorrente ad integrare/vedersi integrata ex officio l'istanza di partecipazione al concorso **con l'indicazione per intero del Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione**, come previsto dal bando di concorso, servizio effettivamente prestato come da documentazione che si deposita unitamente al presente ricorso, e sebbene tale servizio non risulti nella domanda telematica presentata, ciò per malfunzionamento/eccessiva complessità della piattaforma telematica denominata "Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive", che ha indotto la ricorrente a ritenere che tale domanda telematica le desse **la possibilità di inserire solo 3 anni di servizio svolti dall'anno scolastico 2017/2018**

**all'anno scolastico 2019/2020** come dichiarato nell'istanza di integrazione/rettifica poi presentata **(doc. 10)** ,

SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO E CHE RISULTA:

- a) Oggetto, appunto, di specifica istanza di integrazione/rettifica della dichiarazione dei titoli contenuta nella domanda concorsuale, istanza pervenuta alla Commissione di concorso in data 21.3.2023 cioè ben precedentemente all'approvazione e pubblicazione del bando (12.4.2023 – doc. 1),
- b) accessibile dalla semplice consultazione della banca dati telematica "SIDI" ministeriale e quindi come tale oggetto delle procedure di verifica dei titoli disposte "ex officio" di cui in particolare al verbale n. 3 impugnato, procedure definite "scrupolose" nello stesso verbale
- c) oggetto necessario e logicamente imprescindibile delle procedure di verifica "finali" dei titoli di servizio messe in atto dalla commissione di concorso come da verbale 18 del 30.3.2023 (cfr.doc.3), impugnato, successive tra l'altro alla ricezione dell'istanza di rettifica dell'odierna ricorrente

## **PER L'EFFETTO**

**Del dichiarato diritto alla valutazione per intero di tale servizio:**

## **DEL DIRITTO**

ad essere posizionata nella graduatoria di merito con il punteggio complessivo di **punti 97,25** risultante dalla somma del voto ottenuto nella prova orale del 16.3.2023, valutata **76 punti**, e dal voto complessivo dei titoli di cui **12,50** per i titoli culturali (laurea) e **8,75** - anziché solo 3,75 per la mancata valutazione di parte dei titoli di servizio - per i titoli di servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre;

## **PREMESSO**

### **IN FATTO**

- 1) Il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 stabilisce all'art. 9-bis:**

9-bis. In via straordinaria, ... e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. ***Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022,*** le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto

periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

*((Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità' e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro illimitate dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79)).*

2) Con D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 veniva bandita "Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106." (**Doc. 6**)

3) La procedura, richiamata in premessa al decreto, stabilisce: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l'articolo 59, comma 9-bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-*quiquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "*In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti*



e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione

scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  
Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova  
conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le  
graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo  
dei vincitori”; (ns. sottolineato e grassetto)

- 4) Ai sensi dell'art. 1) del predetto DDG la procedura era articolata "per regione e classe di concorso": 1. Il presente decreto bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché: 3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
- 5) Ai sensi del l'allegato "1" del predetto DDG i posti messi a concorso per la Regione Emilia Romagna per la classe d'insegnamento A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE per l'Emilia Romagna erano in numero di **12** (cfr. allegato n. 1 al bando)
- 6) La presentazione della domanda poteva avvenire solo con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3) comma 3 "3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive"
- 7) Oltre ad i titoli di accesso di cui all'art. 3) del bando l'aspirante doveva dichiarare anche i m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al Decreto Ministeriale - il decreto Ministeriale 108 del 28.4.2022 (**doc. 7**) ;

8) Il detto allegato "B" al decreto Ministeriale 108 del 28.4.22 alla lettera C prevede: C Titoli di servizio C.1 **Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione** nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

**Punti 1,25 per ciascun anno di servizio (doc. 8)**

9) In data 19-05-2022 la ricorrente, docente precaria in possesso della Laurea magistrale LM-56 - MAGISTRALE SCIENZE DELL'ECONOMIA con votazione di 110/110 proponeva domanda di partecipazione alla "procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, **per la classe di concorso A047**, per la regione Emilia Romagna, domanda acquisita con numero protocollo: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1017925.19-05-2022

**(DOC. 9)**

10) In data 21.3.2023, a mezzo pec indirizzata sia direttamente alla "Commissione giudicatrice" insediata presso l'IIS Agostino Paradisi che all'USR **(doc. 10 l'istanza e le ricevute allegate)** risultata regolarmente ricevuta in data 21 marzo 2023 come dato atto nel **Riscontro al reclamo**

**avverso graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui all'art. 59, comma 9-bis, classe di concorso A047 Scienze matematica applicate"** prot. 11296 dell' 8/5/2023 (doc. 4 impugnato) la ricorrente faceva presente che la propria domanda era carente dell'indicazione del servizio relativo ad alcuni anni di servizio prestato presso Istituti Statali, precisamente, come da testo che si riporta per praticità di consultazione "Dichiaro inoltre che codesta istanza poteva essere inoltrata solo tramite la "Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive", che mi ha dato la possibilità di inserire solo 3 anni di servizio svolti dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2019/2020. Considerato che nella stessa data 19/05/2022 ore 12:29 ho inoltrato "istanza Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa. ss. 2022/23 e 2023/24", che allego, in cui sono inseriti tutti gli anni di servizio da me svolti sulla materia a partire dall'anno scolastico 2015/2016 e fino all'a.s. 2021/2022 pari a 7 anni di servizio prestati in scuole pubbliche, e considerato che trattasi non di titoli aggiuntivi ma di titoli di servizio già prestati alla data di inoltro della domanda, presenti e verificabili tramite canale istituzionale, chiedo che mi venga riconosciuto, ai fini di una corretta ed oggettiva attribuzione del punteggio riferito alla valutazione dei titoli, il punteggio pari a 1,25 punti per ciascuno di questi 7 anni scolastici, considerando anche i seguenti: a.s. 2015/16 dal 13/01/2016 al 30/06/2016 servizio prestato ininterrottamente presso Istituto Luosi di Mirandola; a.s. 2016/17 dal 10/10/2016 al 07/06/2017 presso Istituto Luosi di Mirandola; a.s. 2020/21 dal 25/09/2020 al 31/08/2021 presso Istituto Meucci di Carpi; a.s. 2021/22 dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso Istituto Baggi di Sassuolo, con punteggio pari a 8,75 punti (anziché 3,75 punti)

- 11) Tutti tali servizi risultano peraltro regolarmente consultabili dalla banca dati Ministeriale SIDI come da risultanze che si allegano (quindi di comune consultazione per la Commissione di concorso) **(doc. 11)** nonché come da contratti che si allegano raggruppati per A.S. di riferimento **(docc. ti 12,13,14,15)**

- 12) Ciononostante con **decreto direttoriale dell' USR Emilia Romagna n 242 del 12.4.2023** veniva approvata e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso **A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE** per la regione Emilia-Romagna ove nei primi 12 posti non figura la candidata **(doc. 1 impugnato)**;
- 13) **Solo dopo la pubblicazione della graduatoria** la Commissione di concorso faceva riscontro all'istanza della candidata REA, allorché, **in data 8 maggio 2023**, comunicava che "visto che i titoli di servizio posseduti all'atto di compilazione della domanda andavano inseriti, qualora posseduti, e che non sono emersi ostacoli tecnici che impedissero il loro inserimento, la richiesta pervenuta (sia da parte Sua che dall'avv. Ancarani) non può trovare accoglimento. Si evidenzia inoltre che osta all'accoglimento della richiesta (come sopra evidenziato, infondata) anche la necessaria tutela dei controinteressati, i quali hanno legittimo interesse alla conservazione degli effetti derivanti dalla graduatoria di merito pubblicata" **(cfr. provv. impugnato doc. n. 4)**
- 14) **In data 12.5.2023 veniva trasmessa la documentazione concorsuale** a seguito di richiesta d'accesso **(doc. 16)** e precisamente:
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE **(doc. 17)**
  - VERBALE DI CHIUSURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE **(cfr. provv. impugnato doc. n. 3)**
  - VERBALE VALUTAZIONE TITOLI **(cfr. provv. Impugnato doc. n. 2)**
  - SCHEDA ANALITICA CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI DALLA S.V. **(cfr. provv. Impugnato doc. n. 5)**
  - VERBALE PROVA ORALE **(doc. 18)**
- 15) La ricorrente veniva così ad apprendere in particolare che:

- Riguardo la GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE la candidata riportava l'ottima valutazione di punti 76;
- Riguardo il VERBALE DI CHIUSURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE **denominato verbale 18** REDATTO IN DATA 30 MARZO 2023 (quando cioè la Commissione era già in possesso dell'istanza 21.3.2023 della candidata), la Commissione dava atto che " Per ogni candidato si verifica la corretta attribuzione del punteggio sia della valutazione dei titoli, sia della prova orale e si stilano la graduatoria e l'elenco aggiuntivo graduato che si allegano al presente verbale.

Si specifica che in alcuni casi la commissione ha rivisto il punteggio dei titoli tenendo conto dei documenti presentati dai candidati in sede di orale.

- Riguardo il VERBALE VALUTAZIONE TITOLI redatto in data 30 novembre 2022 denominato "**VERBALE N. 3**" dà atto che (ns. il grassetto)

"La Presidente di Commissione riferisce di **aver svolto già un approfondito lavoro di analisi dei titoli insieme alla Segretaria Dott.ssa Mirca Galli, per una prima osservazione degli stessi** e per capire come impostare le telefonate da far fare alla Segreteria per chiedere ai candidati di portare, il giorno degli orali, per ostensione, alcuni titoli come i Master o le certificazioni linguistiche, ottenuti presso enti privati. La Presidente comunica anche di essersi confrontata rispetto ad alcune perplessità con l'Ufficio scolastico regionale, in particolare con l'Ufficio dedicato.

La Presidente di Commissione pertanto introduce le osservazioni svolte: le preferenze se non dichiarate nella domanda non potranno essere prese in considerazione, alcuni titoli sono stati dichiarati in modo evidentemente erroneo e andranno quindi rivisti, alcuni candidati hanno espresso una quantità di titoli superiore al punteggio di 50 previsto dal concorso, alcuni candidati hanno dichiarato nelle note alcune certificazioni non previste nella Tabella B.

**La Commissione procedere quindi ad un confronto analitico sui titoli valutabili, e, per ciascun candidato, ricontrolla:** le domande dei candidati, le preferenze, le note, la validità dei titoli presentati, i titoli che i candidati dovranno presentare e i titoli su cui rimane una ambiguità che andrà chiarita in sede di orali. La Commissione redige infine un file di lavoro utile sia per lo svolgimento della valutazione dei titoli che per le attività che

la Commissione dovrà svolgere durante la prova orale. Si allega al presente verbale il file detto.

Concluso il confronto, la Commissione ratifica il salvataggio dei dati presentati dai candidati, tranne nei casi in cui un titolo risulta ambiguo o non del tutto corretto. Si demanda, in questo caso, al confronto con il candidato in sede di orale per un approfondimento e a ulteriore confronto con l'Ufficio scolastico Regionale.”

- Riguardo la SCHEDA ANALITICA CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI DALLA S.V. la ricorrente veniva ad apprendere che per il servizio di insegnamento di cui all'allegato "B" al decreto Ministeriale 108 del 28.4.22 che, alla lettera C prevede: C Titoli di servizio C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione le venivano attribuiti punti 3.75 (1,25x3) anziché gli 8,75 richiesti nella propria istanza 22.3.2023 (7 anni scolastici x 1,25)

**16)** Sostanzialmente, quindi, alla ricorrente venivano attribuiti punti complessivi **92,25** (76 della prova orale + 12,50 titolo di studio + 3,75 titoli di servizio) **anziché 97,25 (76 della prova orale + 12,50 titolo di studio + 8,75 titoli di servizio)** con il quale punteggio si sarebbe ampiamente collocata entro la disponibilità dei 12 posti per la Regione Emilia Romagna, precisamente subito alle spalle di NAPOLITANO CATERINA in posizione n. 7

\*\*\*\*\*

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 che stabilisce, all'art. 9-bis:**

9-bis. In via straordinaria, ... e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. **Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022,**

**Recita poi la norma di cui all'art. 7 decreto direttoriale 1081 del 6 maggio 2022 (il bando di concorso):**

*Articolo 7*

*Dichiarazione e presentazione dei titoli*

*1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4.*

*2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.*

*3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal*



*controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.*

Il meccanismo di valutazione dei titoli è pertanto il seguente:

- 1) La commissione deve valutare TUTTI i titoli posseduti dal candidato (**articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**)
- 2) Ai sensi del bando, poi, dopo la prova orale il candidato deve presentare all'USR esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda ma non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

**Ciò posto, ENTRAMBI I VERBALI in cui viene effettuata la valutazione dei titoli, sia il N. 3 del 30 novembre 2022 (all. doc. 2) che anche il n. 18 del 30 marzo 2023 recitano in intestazione rispettivamente:**

#### **VERBALE n.3**

*Valutazione titoli commissione posto comune A047, procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (ns. il neretto)*

#### **VERBALE . 18**

Chiusura lavori e approvazione graduatoria finale

30 marzo 2023 concorso per posto comune A047, procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, **ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (ns. il neretto)**

**ENTRAMBI I VERBALI**, pertanto, **correttamente** dichiarano di voler svolgere il controllo dei titoli posseduti ai sensi della normativa richiamata la quale ricomprende, nella lettera, **TUTTI I TITOLI POSSEDUTI** - quindi anche **tutti i titoli di servizio posseduti** - **SOLO CHE, all'atto di tale controllo, non sono stati controllati TUTTI I TITOLI POSSEDUTI** dalla ricorrente

**RISULTA PERTANTO ILLEGITTIMA L'OPERAZIONE DI CONTROLLO DEI TITOLI POSSEDUTI DAI RICORRENTI OVE, COME NEL CASO CHE OCCUPA, TRASGREDDENDO LA LETTERA DELLA NORMA RICHIAMATA IN APERTURA DEI VERBALI, NON SIA ESTESA A QUELLI "CONTROLLABILI" INTENDENDOSI PER TALI SIA QUELLI CONTROLLABILI PERCHE' PRODOTTI CON LA DOMANDA E NON GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, SIA QUELLI GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE PERCHE' CONSISTENTI IN PERIODI DI SERVIZIO PRESTATI PRESSO IL MIM E COME TALI CONTROLLABILI MEDIANTE SEMPLICE CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DENOMINATA "SIDI" DA DOVE RISULTANO, PER TUTTI I DIPENDENTI, SIA A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO, TUTTI I SERVIZI SVOLTI.**

**CIO' A MAGGIOR RAGIONE in quanto si dà atto nei medesimi verbali che i controlli sui titoli posseduti dai candidati sono stati improntati a particolare scrupolo ed approfondimento:**

**Nel "verbale n. 3 valutazione titoli commissione posto comune A047...", viene dato ampiamente atto di un "approfondito lavoro di analisi dei titoli ... (1^cpv) che**

porta la Commissione a dichiarare che **...alcuni titoli sono stati dichiarati in modo evidentemente erroneo e andranno quindi rivisti... (2^ cpv) "** e quindi a **"procedere ad un confronto analitico sui titoli valutabili, e, per ciascun candidato, ricontrolla:** le domande dei candidati, le preferenze, le note, la validità dei titoli presentati, i titoli che i candidati dovranno presentare e i titoli su cui rimane una ambiguità che andrà chiarita in sede di orali... **(3^ cpv) "e nel "verbale n. 18 chiusura lavori e approvazione graduatoria finale" "** Per ogni candidato si verifica la corretta attribuzione del punteggio sia della valutazione dei titoli, sia della prova orale e si stilano la graduatoria e l'elenco aggiuntivo graduato che si allegano al presente verbale.

Si specifica che in alcuni casi la commissione ha rivisto il punteggio dei titoli tenendo conto dei documenti presentati dai candidati in sede di orale.

**INSOMMA RISULTA PURE ILLOGICO oltre che ILLEGITTIMO SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME RICHIAMATE,** il fatto che la commissione, pure onerata dalla norma a farlo, abbia dichiarato, correttamente, di eseguire un controllo scrupoloso ed attento su tutti i titoli posseduti dai ricorrenti ed invece, all'atto pratico, non lo abbia fatto, limitandosi in tale controllo a solo quelli non documentabili con autocertificazione.

**ANCORA A MAGGIOR RAGIONE SE, COME VEDREMO, VI E' STATA SPECIFICA ISTANZA DELL'INTERESSATA, PRECEDENTE AL VERBALE N. 18 A SOLLECITARE TALE CONTROLLO E VALUTAZIONE**

**Sempre in relazione a tale omesso controllo, sotto diverso profilo, si rileva l'ulteriore vizio di :**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRORE RICONOSCIBILE OMESSA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI FINE. IRRAGIONEVOLEZZA. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.**

L'obbligo della Pubblica Amministrazione di consentire all'interessato di regolarizzare o integrare una documentazione carente si ricava direttamente, altresì, **dall'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241** che ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il **c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere** (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.

Il principio del soccorso istruttorio si fonda sull'obbligo costituzionale di conformare l'azione amministrativa a criteri di legalità, buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost. ed è stato esplicitato nella formalizzazione dei principi guida dell'azione amministrativa sanciti dalla Legge 241/90, che

li enuncia all'art. 1, da un lato, rinviando ai predetti principi costituzionali, dall'altro, introducendo espressamente i principi di trasparenza, economicità, efficienza e rinviando ai principi dell'ordinamento comunitario.

Sul punto si è più volte pronunciata la giurisprudenza amministrativa stabilendo che l'istituto del soccorso istruttorio tende a evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare i soggetti più meritevoli, anche nell'interesse della gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili (Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975), sicché *"In assenza dell'attivazione del soccorso istruttorio, l'esclusione del concorrente dalla gara per mancata produzione della dichiarazione circa i requisiti prescritti può ritenersi illegittima solo laddove, nel corso del giudizio, il concorrente stesso abbia dato prova del possesso dei requisiti suddetti (Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2180; V, 11 dicembre 2017, n. 5826)"* (così Cons. Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2242).

L'attuazione dei principi costituzionali sopra enunciati comporta che l'amministrazione agisca necessariamente nel modo più adeguato e conveniente possibile, esercitando i pubblici poteri secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, **con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli.**

Con la legge 241/90 il legislatore interviene per concepire una pubblica amministrazione non più autoritaria ed autoreferenziale, bensì quale soggetto che fa uso di strumenti consensuali, accanto a quelli unilaterali ed autoritativi e che favorisce la partecipazione del privato alla funzione pubblica. Le successive riforme spingono ad inquadrare la nuova pubblica amministrazione che, nel perseguire l'interesse pubblico, tiene

conto di tutti gli interessi coinvolti, ivi compresi quelli privati e che instaura **rapporti con il cittadino, ispirati al dovere di collaborazione ed alla buona fede.**

In particolare, con la novella legge dell'11 febbraio 2005, n. 15, ispirata al principio di affidamento ed alla rivoluzione culturale nei rapporti tra il cittadino e l'amministrazione, si introducono importanti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di cd. autotutela.

Senza voler fare un *excursus* completo delle modifiche normative che hanno attinto la legge 241/1990, ispirate via via ad una maggiore apertura della concezione di amministrazione pubblica al **principio di affidamento**, si è giunti all'esplicito inserimento nell'art. 1 della Legge 241/90 del suddetto principio, valido ad ogni fine, come regola di condotta dell'amministrazione, quale indirizzo per la produzione normativa secondaria e come canone di interpretazione normativa.

Il principio *de quo*, in ogni caso ed a conferma della sua generalità ed immanenza nell'ordinamento, era già stato formalizzato anche in uno dei settori del diritto pubblico ove maggiormente si manifestano le potestà autoritative della pubblica amministrazione, quello tributario. Infatti, lo "Statuto del contribuente" approvato con la Legge del 27/07/2000 n. 212, all'art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) declama anche qui in modo esplicito che *"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"*.

I principi di collaborazione e buona fede nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ha ricevuto un nuovo impulso con la recente inserimento, proprio nella Legge 241/90, del comma 2 *bis* dell'art. 1, introdotto con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede

espressamente che **i principi della collaborazione e della buona fede siano il presidio fondativo dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nella cornice di solidarietà cui promanano ex art. 2 Cost.**

In questo senso l'associazione della collaborazione con la buona fede (principi che non trovano applicazione solo quando l'amministrazione agisce come un qualunque altro soggetto privato, ma anche quando esercita funzioni attraverso il procedimento amministrativo) chiaramente esprime la necessità che questi principi si misurino non con gli adempimenti formali ma con i comportamenti concreti che dimostrino – appunto – l'apertura leale al confronto nei processi decisionali.

Dai principi di buona fede e collaborazione che devono ispirare l'azione amministrativa, come sopra delineati, deriva che **l'Amministrazione che riceve un'istanza carente dal punto di vista documentale è tenuta a darne immediata comunicazione all'interessato sì da consentire allo stesso la necessaria integrazione entro un determinato termine. Solo laddove tale integrazione non dovesse avvenire nel termine indicato, l'Amministrazione può procedere legittimamente al rigetto dell'istanza per carenza documentale.**

Tale regola è codificata nell'art. 10 *bis* della L. 241/90, rubricato "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", che nella formulazione introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recita "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, **prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da**

**documenti.** *La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo...(omissis).....".*

**Orbene, tali norme procedurali sono state ignorate dall'Amministrazione convenuta nella formazione degli atti impugnati i quali sono illegittimi anche sotto tale aspetto.**

**Riassumendo quindi in estrema sintesi**

Stante la normativa di riferimento di cui all'art. 59 comma 9 bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla l. 23 luglio 2021 n. 106 in nome della quale si sarebbe dovuta svolgere l'operazione di valutazione di **tutti i titoli posseduti dai concorrenti**, normativa **espressamente e correttamente richiamata dai verbali impugnati, appare illegittima l'omissione della valutazione dei titoli di servizio prestati dalla ricorrente presso il medesimo MIM** stante la piena disponibilità dei dati relativi ai servizi svolti dalla ricorrente tramite semplice accesso alla banca dati ministeriale "**SIDI**", **le procedure di verifica di cui ai verbali n. 3 e n. 18, che, siccome dichiarate NOMINATIVE, APPROFONDITE, ANALITICHE SUI TITOLI VALUTABILI, etc., tutto come dichiarato nei medesimi verbali 3 e 18, se svolte correttamente avrebbero certamente portato alla rettifica del punteggio titoli della candidata REA, in quanto dato posseduto e facilmente fruibile dalla Commissione.**



**TANTOPIU'** che, nel caso del verbale n. 18, datato 30 marzo 2023, La Commissione possedeva già l'istanza **21.3.2023** della ricorrente finalizzata alla valutazione completa dei titoli di servizio svolti presso le scuole statali **malgrado venisse dichiarato che** *“Per ogni candidato si verifica la corretta attribuzione del punteggio sia della valutazione dei titoli, sia della prova orale e si stilano la graduatoria e l'elenco aggiuntivo graduato che si allegano al presente verbale.*

*Si specifica che in alcuni casi la commissione ha rivisto il punteggio dei titoli tenendo conto dei documenti presentati dai candidati in sede di orale.*

**APPARE PERTANTO NON VERITIERA la vantata** *“verifica corretta attribuzione del punteggio sia della valutazione dei titoli sia della prova orale ... “* poiché su tali presupposti e sulla base dell'istanza della ricorrente sarebbe stato oltremodo agevole rettificare il semplice punteggio dei titoli di servizio risultanti dal SIDI.

**ILLEGITTIMA**, di conseguenza, appare anche la risposta all'istanza di rettifica datata 8.5.2023 nella quale si afferma “si evidenzia inoltre che osta all'accoglimento della richiesta (come sopra evidenziato, infondata) anche la necessaria tutela dei controinteressati, i quali hanno legittimo interesse alla conservazione degli effetti derivanti dalla graduatoria di merito pubblicata. In quanto l'istanza della ricorrente è precedente sia al verbale n. 18 di “chiusura lavori e approvazione graduatoria finale” che alla pubblicazione della graduatoria stessa, non ponendosi pertanto ragioni ostative di *“tutela dei controinteressati”* ;

\* \* \*

**GIURISPRUDENZA: TUTTI TALI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE** risultano positivamente affrontati e risolti dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale si segnala **TAR LAZIO sez Terza bis N. 09979/2018**

“Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'illegittimo diniego alla regolarizzazione della presentazione dell'istanza, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all'art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo

alla previsione secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica e all’acclarato riscontro di difficoltà sottese al tempestivo invio della domanda. Non si verte, infatti, nel caso di specie, in ipotesi di tardiva presentazione della domanda, ma di corretto inserimento degli allegati e difficoltà sottese all’invio della domanda stessa.

Osserva, in proposito, il Collegio che nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990. L’aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine appare inidonea a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli

acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire l'inoltro della domanda, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile se sol si considera che la procedura in questione, come richiamato in premessa, prevede che: i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori";

Ciò posto, appare evidente che il *periculum in mora* risiede nella circostanza che, in difetto di una misura cautelare che sospenda gli effetti del provvedimento impugnato, **la ricorrente vedrebbe frustrata la propria possibilità di essere immessa nel percorso previsto dalle norme richiamate finalizzate all'immissione in ruolo come candidata meritevole, per titoli e risultati delle prove d'esame, in**

**vista dell'imminente ripresa delle lezioni nel mese di settembre.**

**ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito

Stante la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna n. 382 del 30.6.2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso A028 – (MATEMATICA E SCIENZE) a seguito di rettifica e nuovamente pubblicata la graduatoria definitiva così risultante, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa **Maria Luisa REA**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo TAR adito, *contrariis rejectis*, in accoglimento dei dedotti motivi, annullare, previa sospensione, i provvedimenti

impugnati in epigrafe e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione la valutazione del Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, prestato e valutabile come da bando e, per l'effetto, ordinarne il conseguente riposizionamento in graduatoria con il punteggio finale spettante di punti 97,25 come in premessa al presente atto analiticamente illustrato.

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.

**In via istruttoria:**

**prove costituenti:**

in caso di contestazione sui servizi resi dalla ricorrente si chiede di ordinare al MIM resistente l'esibizione /certificazione dei servizi lavorativi resi

**prove costituite**

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1)Decreto Direttoriale USR Emilia ROMagna n. 242 del 12/04/2023 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per la classe di concorso A047 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE) per la regione Emilia- Romagna contenente, tra l'altro, tabella sintetica di valutazione;

- 2) verbale n. 3 del 30 novembre 2022
- 3) VERBALE n. 18 Chiusura lavori e approvazione graduatoria finale 30 marzo 2023 concorso per posto comune A047, procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106"
- 4) Riscontro al reclamo avverso graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui all'art. 59, comma 9-bis, classe di concorso A047 Scienze matematica applicate" prot. 11296 dell' 8/5/2023
- 5) "Stampa riepiloghi per titolicandidato"
- 6) D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 "Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."
- 7) decreto Ministeriale 108 del 28.4.22
- 8) allegato B al decreto Ministeriale 108 del 28.4.22
- 9) domanda di partecipazione alla "procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso A047, per la regione Emilia Romagna, domanda acquisita con numero protocollo: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1017925.19-05-2022
- 10) istanza 21.3.2023,

- 11)      risultanze banca dati Ministeriale
- 12)      contratti di lavoro AS 15/16
- 13)      contratti di lavoro AS 16/17
- 14)      contratti di lavoro AS 20/21
- 15)      contratti di lavoro AS 21/22
- 16)      nota 12.5.2023 di trasmissione documentazione  
            concorsuale a seguito di richiesta d'accesso
- 17)      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
- 18)      VERBALE PROVA ORALE

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di materia di lavoro.

Modena-Bologna, 7/6/2023

Avv. Alessandro Ancarani